

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 191/24

Del. 10/05/2024

Oggetto:

Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale" – Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni

Proposta di deliberazione n.	197/24
Data Proposta di deliberazione	07/05/2024
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE
Dr. Romano Zilli

Oggetto:

Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale" – Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e in particolare l'art. 15 che prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO CHE

- con nota prot. 3017/24 del 26/04/2024 Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (Università degli Studi di Parma) ha richiesto la disponibilità dell'Istituto a collaborare per il reperimento dei campioni di carne bovina provenienti da aziende della Regione Toscana, nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale", volto a creare, attraverso determinazioni della composizione multi-elementale, fingerprinting dei campioni analizzati da utilizzare come strumenti di autenticazione e tracciabilità nella filiera del bovino da carne;
- con nota prot. 3008/24 del 26/04/2024, l'Università degli Studi di Parma ha trasmesso all'Istituto l'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma per attività legate alla realizzazione del progetto "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale";

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato Istituto), ente sanitario di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; in relazione ai temi del benessere animale svolge attività di ricerca, formazione e consulenza, in collaborazione con università, enti di ricerca e altri enti pubblici attraverso personale veterinario specialista nel settore, operante nelle Regioni di competenza;

- l'Università degli Studi di Parma, nell'interesse del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (di seguito denominato "SAF"), promuove e coordina iniziative di ricerca e sviluppo in settori di studio che spaziano dalla qualità, sicurezza, tracciabilità, tipicità degli alimenti, innovazione tecnologica e di formulazione alla progettazione di nuovi alimenti, di nuovi processi produttivi, alla valutazione della sostenibilità delle produzioni;
- il Dipartimento SAF dispone di consolidate competenze, nonché delle attrezzature analitiche, utili alla determinazione elementale su campioni biologici;
- la collaborazione determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune e non tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

DATO ATTO CHE

- la collaborazione si inserisce nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale", progetto autofinanziato dall'Università degli Studi di Parma, interno all'area di Ispezione degli Alimenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, volto a creare, attraverso determinazioni elementali, fingerprinting dei campioni analizzati, da utilizzare come strumenti di tracciabilità nella filiera del bovino da carne;
- per la realizzazione del progetto di cui sopra, SAF necessita della collaborazione di operatori qualificati nel settore del campionamento, gestione e stoccaggio di campioni di carne bovina di aziende toscane;
- l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
- l'Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima firma apposta fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi;

RITENUTO OPPORTUNO

- sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma per attività legate alla realizzazione del progetto "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale", oggetto della presente proposta di deliberazione e allegato alla stessa, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- individuare come responsabile dell'Accordo la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto;
- autorizzare la Dr.ssa Cristina Roncoroni allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

- 1) di sottoscrivere dell'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma per attività legate alla realizzazione del progetto "Tracciabilità delle carni bovine

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

attraverso l'analisi multi-elementale", nell'ambito delle attività istituzionali, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

- 2) di individuare come responsabile scientifico la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;
- 3) di dare atto che l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
- 4) di dare atto che l'Accordo ha una durata a partire dalla data dell'ultima firma apposta al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi;

Il responsabile dell'Ufficio Ricerca
e Innovazione

Dr. Romano Zilli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale" – Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale" – Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni e conseguentemente:

- 1) di sottoscrivere dell'Accordo di Collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Parma per attività legate alla realizzazione del progetto "Tracciabilità delle carni bovine attraverso l'analisi multi-elementale", nell'ambito delle attività istituzionali, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare come responsabile scientifico la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;
- 3) di dare atto che l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
- 4) di dare atto che l'Accordo ha una durata a partire dalla data dell'ultima firma apposta al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi;

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EX ART. 15 della L. n. 241	
	del 1990	
	TRA	
	L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (di	
	seguito denominato "IZSLT"), CF 00422420588 e P.IVA 00887091007, avente sede in	
	via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, rappresentato dal Dott. Stefano Palomba, che	
	agisce in qualità di Commissario Straordinario della stessa, domiciliato per la carica	
	presso la sede dell'Ente, nominato con Decreto del Presidente T00149 del	
	31/07/2023. PEC izslt@legalmail.it	
	E	
	L'Università degli Studi di Parma, nell'interesse del Dipartimento di Scienze degli	
	Alimenti e del Farmaco (di seguito denominato "SAF"), con sede legale in Parma, Via	
	Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo	
	Martelli	
	Visto:	
	• l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990 ss.mm.ii che consente alle Pubbliche	
	Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in	
	collaborazione di attività di interesse comune;	
	• l'art. 7 co. 4 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 che definisce i presupposti necessari	
	che devono sussistere in una cooperazione fra pubbliche amministrazioni fondata su	
	un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/1990 non rientrante	
	nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;	
	Considerato che:	
	a) la collaborazione tra L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della	
	Toscana e l'Università degli Studi di Parma interviene esclusivamente tra le stesse	
	Pagina n. 1 di 14	

	parti;	
	b) la collaborazione garantisce la effettiva partecipazione delle parti allo svolgimento	
	di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente	
	collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni e senza previsione	
	di corrispettivi da parte dell'una a favore dell'altra e viceversa;	
	c) la collaborazione determina una convergenza sinergica su attività di interesse	
	comune e non tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle	
	amministrazioni aderenti;	
	d) le parti attestano tramite la sottoscrizione del presente accordo che svolgono sul	
	mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.	
	PREMESSO CHE	
	- IZSLT è ente sanitario di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di	
	autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del servizio	
	sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle regioni, per le rispettive	
	competenze, per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e sicurezza	
	alimentare; in relazione ai temi del benessere animale svolge, da oltre 20 anni, attività	
	di ricerca, formazione e consulenza, in collaborazione con università, enti di ricerca e	
	altri enti pubblici attraverso personale veterinario specialista nel settore, operante	
	nelle Regioni di competenza;	
	-IZSLT e la Regione Toscana sviluppano il confronto e la ricerca di comuni obiettivi per	
	l'attuazione in Toscana di attività che riguardano, fra le altre, lo sviluppo e il	
	miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e	
	l'individuazione di buone pratiche e linee guida per l'applicazione dei regolamenti	
	unionali d'igiene e sicurezza degli alimenti con particolare riguardo alla produzione	
	primaria, attraverso attività analitiche, di consulenza e di formazione e ricerca, lo	
	Pagina n. 2 di 14	

	scambio di expertise, la promozione e l'attivazione di altre iniziative in relazione a	
	temi quali il benessere animale e il supporto alle filiere agroalimentari (Del. n. 134	
	21/2/2022 Regione Toscana);	
	- IZSLT, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con	
	amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o	
	private, nazionali, internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;	
	- ZSLT dispone di 5 sedi dislocate nel territorio della Regione Toscana;	
	- il Dipartimento SAF promuove e coordina iniziative di ricerca e sviluppo in settori di	
	studio che spaziano dalla qualità, sicurezza, tracciabilità, tipicità degli alimenti,	
	innovazione tecnologica e di formulazione alla progettazione di nuovi alimenti, di	
	nuovi processi produttivi, alla valutazione della sostenibilità delle produzioni;	
	- presso il Dipartimento SAF, il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Sergio Ghidini	
	dispone di consolidate competenze, nonché delle attrezzature analitiche, utili alla	
	determinazione elementale su campioni biologici;	
	- la collaborazione si inserisce nell'ambito del progetto di ricerca "Tracciabilità delle	
	carni bovine attraverso l'analisi multielementale", progetto autofinanziato interno	
	all'area di Ispezione degli Alimenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del	
	Farmaco, volto a creare, attraverso determinazioni elementali, fingerprinting dei	
	campioni analizzati, da utilizzare come strumenti di tracciabilità nella filiera del	
	bovino da carne;	
	- per la realizzazione del progetto di cui sopra, Dipartimento SAF necessita della	
	collaborazione di operatori qualificati nel settore del campionamento, gestione e	
	stoccaggio di campioni di carne bovina di aziende toscane, ingrasso e linea vacca	
	vitello;	
	Pagina n. 3 di 14	

	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	Art. 2 OGGETTO	
	1. IZSLT e Dipartimento SAF, con il presente Accordo intendono collaborare per il	
	raggiungimento di obiettivi condivisi nello studio indicato in premessa.	
	2. IZSLT si impegna ad effettuare un servizio di campionamento, stoccaggio, gestione	
	a temperatura dei campioni di carne raccolti attraverso la collaborazione fra IZSLT e	
	Regione Toscana, raccolti per l’inoltro al Dipartimento SAF, al fine di eseguire le	
	analisi sui campioni stessi, come da protocollo specificato nell’allegato tecnico al	
	presente Accordo.	
	3. Il Dipartimento SAF si impegna ad espletare le determinazioni analitiche necessarie	
	per quantificare le concentrazioni di componenti metallici su campioni forniti da	
	IZSLT, come da protocollo specificato nell’allegato tecnico al presente Accordo.	
	4. Il Dipartimento SAF si impegna a restituire all’IZSLT i risultati delle suddette analisi	
	svolte sui campioni della Regione Toscana.	
	Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI	
	1. IZSLT si impegna a garantire il corretto campionamento, a coordinare il trasporto	
	e la raccolta e conservazione dei campioni mantenendo la catena del freddo, nonché	
	l’identificazione e la raccolta dei dati e delle informazioni caratterizzanti le aziende di	
	provenienza. A stocarli e consegnarli a CReNBA al termine dell’attività prevista dal	
	progetto.	
	2. Il Dipartimento SAF si impegna a restituire i risultati delle analisi effettuate sui	
	campioni raccolti.	
	Pagina n. 4 di 14	

	3. Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione	
	dell’oggetto dell’Accordo, IZSLT e Dipartimento SAF si impegnano vicendevolmente a	
	svolgere quanto descritto sopra.	
	Art. 4 REFERENTI	
	I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente	
	accordo sono:	
	a) per IZSLT, sarà la Dott.ssa Cristina Roncoroni;	
	b) per l’Università di Parma - Dipartimento SAF, la Prof.ssa Emanuela Zanardi.	
	Art. 5 ONERI	
	L’attività non prevede impegni economici. L’esecuzione del presente accordo non	
	prevede un vantaggio economico e finanziario di alcuna delle parti coinvolte, ma	
	utilità ai fini della ricerca scientifica, in quanto trattasi di accordo non a titolo oneroso.	
	Le Parti si impegnano a coprire rispettivamente le proprie spese per la realizzazione	
	delle attività di cui all’Art. 2, da gestire autonomamente in relazione agli impegni	
	rispettivamente assunti. Per l’Università di Parma tutti gli oneri, inclusi quelli fiscali,	
	derivanti dalla presente convenzione sono a carico diretto del Dipartimento di	
	Scienze degli Alimenti e del Farmaco.	
	Art. 6 PROPRIETÀ DEI RISULTATI	
	1. Fermo restando che ciascuna parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti	
	autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività	
	oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della	
	vigente legislazione, i risultati ottenuti nell’ambito delle finalità saranno in	
	contitolarità tra le parti, con la possibilità di concordare in un successivo documento	
	le percentuali, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna parte.	
	2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni	
	Pagina n. 5 di 14	

	pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti	
	di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il	
	presente accordo. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente accordo	
	saranno presentate a firma di entrambe le Parti. Ciascuna Parte metterà in atto gli	
	opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati	
	derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non	
	pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia	
	dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.	
	3. Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per	
	finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.	
	Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA	
	Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità	
	civile verso i terzi del proprio personale strutturato o a vario titolo impegnato nelle	
	attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in	
	relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta	
	in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Per quanto riguarda	
	l'Università, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco si fa diretto carico	
	del puntuale adempimento e della stipulazione delle necessarie polizze integrative.	
	In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare	
	luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le	
	azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente	
	avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.	
	Art. 8 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
	1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza,	
	Pagina n. 6 di 14	

	l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la	
	normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione,	
	sicurezza e salute dei lavoratori.	
	3. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano,	
	previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra	
	Parte, comprese mere visite e sopralluoghi, la stessa si impegna a far rispettare al	
	proprio personale la predetta normativa.	
	In riferimento al presente articolo, per l'Università di Parma, il Direttore del	
	Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, monitora il corretto	
	adempimento di quanto più sopra disposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi	
	di lavoro per il Dipartimento medesimo.	
	Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte consente esplicitamente	
	alle altre Parti l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.	
	2. Ciascuna delle Parti consente espressamente alle altre Parti di comunicare i propri	
	dati a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli	
	adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero	
	renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.	
	3. Le Parti dichiarano di essere debitamente informate delle disposizioni del codice in	
	materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Ai sensi	
	delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al	
	Regolamento UE n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e	
	successive modificazioni, ciascuna Parte avrà diritto a richiedere l'aggiornamento o	
	Pagina n. 7 di 14	

	la rettifica e, per motivi legittimi, la cancellazione dei dati oggetto di trattamento ai	
	sensi del presente Accordo.	
	Art. 10 DURATA	
	1. Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti	
	contraenti e fino al 31 dicembre 2024.	
	Qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di collaborazione lo	
	richiedano, il presente accordo potrà essere prorogato per una durata	
	corrispondente al tempo necessario per far fronte alle predette esigenze e,	
	comunque, per un termine non superiore a sei mesi.	
	In argomento, le parti convengono di far constare da specifico atto scritto, sia le	
	esigenze che determinano la necessità della proroga, sia il termine temporale di	
	durata della proroga in questione.	
	Sul punto, le parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c., precisano e	
	convengono che le suddette determinazioni inerenti la proroga della durata	
	dovranno essere individuate e concordate per iscritto.	
	A prescindere dalla suddetta eccezionale ipotesi di proroga della durata, la vigenza	
	del presente accordo di collaborazione cesserà alla scadenza del termine di cui al	
	comma 1 del presente articolo. Tutte le altre ipotesi di continuazione della	
	collaborazione tra le medesime parti dovranno essere oggetto di un nuovo iter, anche	
	autorizzativo, di collaborazione, e di conseguenza di altro e specifico accordo.	
	Art. 11 RISOLUZIONE E RECESSO	
	1. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di	
	risoluzione per mutuo consenso, lo stesso deve risultare da atto scritto, previamente	
	approvato dagli Organi competenti. In caso di inadempimento di una delle Parti agli	
	impegni di cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso	
	Pagina n. 8 di 14	

	potrà risolversi, previa diffida ad adempiere, nei termini di legge, da parte di uno dei	
	soggetti, da comunicarsi mediante P.E.C., decorso inutilmente detto termine.	
	2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per comprovate cause	
	sopravvenute. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da	
	inviare alle altre Parti tramite P.E.C., con un preavviso non inferiore a due mesi. Il	
	recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla Parte di Accordo già	
	eseguita.	
	ART. 12 CONTROVERSIE	
	Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente	
	Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla	
	giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.	
	a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.	
	Art. 13 FIRMA, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
	1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle	
	parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86	
	s.m.i. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	dall'Università di Parma – Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per	
	l'Emilia-Romagna – Sezione Staccata di Parma Prot. N. 10241/97 del 22/08/1997.	
	2. Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi	
	vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli,	
	riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.	
	3. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al	
	presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri"	
	Pagina n. 9 di 14	

[illegible]

ALLEGATO TECNICO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EX ART. 15 della

L. n. 241 del 1990

IZSLT si impegna ad effettuare un servizio di campionamento, stoccaggio, gestione a temperatura, come da protocollo a seguire

Protocollo operativo per il prelievo di campioni in macello

Premessa

Il presente campionamento si inquadra in una ricerca volta a costruire strumenti di tracciabilità delle carni bovine utilizzando la composizione dei tessuti in macro e, soprattutto, microelementi. Nello specifico, verranno campionati tessuto epatico e muscolare di animali della specie bovina (*Bos taurus*) che, per alcuni elementi, presentano concentrazioni molto diverse. A tal riguardo, si raccomanda di seguire le istruzioni del presente protocollo al fine di minimizzare la contaminazione crociata tra i campioni. Lo schema di campionamento prevede di prelevare campioni da 5 vitelloni della stessa azienda da 10 aziende.

Procedura operativa

- Prelevare con un coltello 100 g circa di tessuto muscolare (in sola aliquota) da un pilastro del diaframma. Riporre il campione in un sacchetto da congelatore singolo, individuato con la matricola dell'animale da cui è stato prelevato (seguita dalla lettera M).

Tra il prelievo di tessuto muscolare e di tessuto epatico, sciacquare sempre il coltello e le mani con abbondante acqua corrente, per i motivi sovraesposti.

- Prelevare con un coltello 100 g circa (in sola aliquota) dal lobo accessorio del fegato. Riporre il campione in un sacchetto da congelatore singolo, individuato con la matricola dell'animale da cui è stato prelevato (seguita dalla lettera F).

	Raccogliere il dato del peso vivo dell'animale alla macellazione e del peso della carcassa, assieme alla data ed ora di macellazione.	
	<u>Tra il prelievo di tessuto epatico e quello di tessuto muscolare della corata successiva,</u>	
	<u>sciacquare sempre il coltello e le mani con abbondante acqua corrente, per i motivi</u>	
	<u>sovrapposti.</u>	
	Dopo il prelievo, ogni campione può essere immediatamente congelato in loco se è a	
	disposizione un congelatore, oppure può essere conservato a temperatura di	
	refrigerazione, per poi essere congelato in laboratorio, entro le 24 ore successive al	
	campionamento.	
	dei campioni di carne raccolti attraverso la collaborazione fra IZSLT e Regione	
	Toscana, raccolti poi dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale	
	(CRenBA) per l'invio al Dipartimento SAF, al fine di eseguire le analisi sui campioni	
	stessi.	
	<u>UNIPR</u> si impegna ad eseguire le analisi dei 100 campioni forniti da IZSLT secondo il	
	protocollo riportato di seguito	
	<u>Protocollo Operativo per la Determinazione dei Metalli Pesanti in Campioni di Carne</u>	
	Materiali e Reagenti:	
	Campioni di carne	
	Acqua deionizzata	
	Soluzioni standard di metalli pesanti (per la calibrazione)	
	Reagenti chimici (acidi, basi, soluzioni tampone, ecc.) di grado analitico	
	Digestore a microonde	
	Spettrofotometro di assorbimento atomico (AAS) o strumento equivalente	
	Contenitori di vetro o plastica per le soluzioni	
	Micropipette e puntali	
	Pagina n. 12 di 14	

	Guanti di laboratorio	
	Occhiali di sicurezza	
	<u>Procedura</u>	
	<u>Preparazione dei Campioni:</u>	
	a. Pesare accuratamente una quantità nota del campione di carne.	
	b. Trasferire il campione pesato in un contenitore di digestione a microonde.	
	Digestione:	
	a. Aggiungere un opportuno volume di acqua deionizzata al campione.	
	b. Aggiungere gli acidi appropriati (ad esempio, acido nitrico) per favorire la digestione.	
	c. Digestione nel digestore a microonde seguendo le specifiche del produttore.	
	<u>Preparazione delle Soluzioni Standard:</u>	
	a. Preparare soluzioni standard di metalli pesanti con concentrazioni note utilizzando reagenti di alta purezza.	
	b. Preparare curve di calibrazione con almeno cinque punti di concentrazione.	
	<u>Analisi con la tecnica ICP-MS:</u>	
	a. Calibrare lo spettrofotometro utilizzando le soluzioni standard preparate.	
	b. Iniettare le soluzioni standard e i campioni digeriti nello strumento e registrare gli assorbimenti.	
	<u>Calcolo delle Concentrazioni:</u>	
	a. Utilizzare le curve di calibrazione per convertire gli assorbimenti dei campioni in concentrazioni di metalli pesanti.	
	b. Correggere le concentrazioni in base ai volumi di digestione e diluizione.	
	<u>Controllo di Qualità:</u>	
	a. Includere campioni di controllo di qualità (QC) nel processo per garantire la	
	Pagina n. 13 di 14	

precisione e la precisione dell'analisi.

Documentazione:

a. Registrare accuratamente tutti i dati sperimentali, comprese le condizioni di digestione e le calibrazioni.
--

b. Documentare eventuali deviazioni o problemi riscontrati durante l'analisi.